# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 7 gennaio 1987**

**relativa all'istituzione di un comitato consultivo per il tabacco greggio**

(87/78/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che con decisione 71/31/CEE della Commissione [1], modificata da ultimo dalla decisione 86/58/CEE [2], è stato istituito un comitato consultivo per il tabacco greggio;

considerando che in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità è necessario aumentare e ridistribuire il numero dei seggi; che è inoltre opportuno adattare la procedura relativa alla sostituzione dei membri;

considerando che le disposizioni relative al comitato consultivo per il tabacco greggio sono state più volte modificate e sono divenute in tal modo difficilmente applicabili; che è pertanto opportuno procedere alla loro codificazione;

considerando che la Commissione deve raccogliere i pareri degli ambienti professionali e dei consumatori sui problemi posti dal funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

considerando che tutte le professioni direttamente interessate dall'attuazione di tale organizzazione comune dei mercati, nonché i consumatori devono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri chiesti dalla Commissione;

considerando che le associazioni professionali interessate, nonché le associazioni dei consumatori negli Stati membri hanno costituito organizzazioni su scala comunitaria che sono in grado di rappresentare i rispettivi ambienti di tutti gli Stati membri;

considerando inoltre che è necessario adattare il numero dei membri del gruppo paritetico per tener conto dell'ampliamento,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo per il tabacco greggio, in appresso denominato «comitato».

2. Il comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: produttori agricoli, cooperative agricole, industria e commercio dei settori interessati, lavoratori di tali settori, consumatori.

*Articolo 2*

1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti.

2. Il presidente del comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il comitato su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

3. Per i problemi relativi al modo di vendita dei tabacchi in foglia e facenti capo alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 [3], in particolare la stipulazione dei contratti previsti da detto articolo, la Commissione può consultare, in base alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente decisione, soltanto i rappresentanti dei produttori di tabacco greggio, nonché dell'industria e del commercio del tabacco.

*Articolo 3*

1. Il comitato è composto di 44 membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue:

— 22 ai produttori e alle cooperative agricole del settore;

— 4 al settore del commercio del tabacco;

— 9 alle industrie del tabacco, fermo restando che 4 seggi sono attribuiti a imprese pubbliche;

— 6 ai lavoratori dei settori agricolo ed industriale del tabacco;

— 3 ai consumatori.

*Articolo 4*

1. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le cui

[1] GU n. L 14 del 18. 1. 1971, pag. 8.
[2] GU n. L 68 dell'11. 3. 1986, pag. 21.
[3] GU n. L 94 del 28. 4. 1970 pag. 1.

attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio. Tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del comitato consultivo dei consumatori. Per ogni seggio, i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri del comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

In caso di dimissioni, decesso o domanda di sostituzione inoltrata dall'organismo che ha presentato la candidatura di un membro, si provvede alla sua sostituzione secondo la procedura prevista al paragrafo 1.

3. A titolo informativo la Commissione pubblica l'elenco dei membri del comitato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 5*

1. Nell'ambito del comitato è costituito un gruppo paritetico composto di 9 rappresentanti dei produttori e 9 rappresentanti del commercio e dell'industria nominati dalla Commissione, su proposta delle organizzazioni professionali interessate, in condizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 4.

I membri del gruppo paritetico non devono necessariamente far parte del comitato.

I rappresentanti del commercio e dell'industria comprendono:

— 2 rappresentanti del commercio del tabacco greggio;

— 7 rappresentanti delle industrie del tabacco, di cui 4 delle imprese pubbliche.

2. Nel caso esclusivo che un membro del gruppo paritetico non possa assistere ad una riunione, egli può farvisi sostituire. L'organizzazione professionale cui appartiene l'interessato propone eventualmente un supplente al presidente.

3. Il presidente del gruppo paritetico può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il gruppo su un problema di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2, sul quale non sia stato consultato. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle due parti rappresentate nel gruppo paritetico.

*Articolo 6*

1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge un presidente per tre anni.

L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione avviene secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Con la stessa procedura, il comitato può nominare altri membri dell'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel comitato.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

3. Il gruppo paritetico elegge fra i suoi membri, per la durata di un anno, un presidente e un vicepresidente. L'elezione ha luogo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa categoria economica rappresentata. Essi sono scelti alternativamente fra le due categorie economiche rappresentate.

*Articolo 7*

1. Possono partecipare o assistere alle riunioni soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri del comitato, oppure, in caso d'impedimento, i loro sostituti, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 3, 4 e 7.

2. Possono partecipare o assistere alle riunioni del gruppo paritetico soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri del gruppo stesso, o, in caso d'impedimento, i loro sostituti, il presidente del comitato, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 5 e 7.

3. Se un membro è impedito, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra.

Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a 1 né superiore a 12.

Ciascuno dei membri rappresentanti le imprese pubbliche potrà essere sostituto, dietro semplice indicazione scritta dell'impresa pubblica da lui rappresentata.

Nell'eventualità in questione, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segreteria del comitato almeno sette giorni prima della riunione.

4. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi nel comitato, il presidente di quest'ultimo può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del comitato stesso.

In caso di impedimento, il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

5. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi nel gruppo paritetico, il presidente di quest'ultimo può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo stesso.

In caso di impedimento, il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

6. Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione.

7. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni del comitato o del gruppo paritetico, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori del comitato o del gruppo paritetico.

La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato o del gruppo paritetico, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano tuttavia alle deliberazioni unicamente per la questione che ha richiesto la loro presenza.

*Articolo 8*

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato o il gruppo paritetico possono costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori.

*Articolo 9*

1. Il comitato e il gruppo paritetico si riuniscono presso la sede della Commissione e su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza, del gruppo paritetico e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del comitato, dell'ufficio di presidenza, del gruppo paritetico e dei gruppi di lavoro.

*Articolo 10*

Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere al comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione delle categorie economiche rappresentate nel comitato figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del comitato sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o ai comitati di gestione, a loro richiesta.

*Articolo 11*

Il presidente del gruppo paritetico informa il comitato in merito ai lavori del gruppo.

*Articolo 12*

Fatte salve le disposizionali dell'articolo 214 del trattato i membri del comitato e del gruppo paritetico e i supplenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato, del gruppo paritetico e dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carettere riservato.

In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del comitato e del gruppo paritetico, i supplenti di cui sopra e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

*Articolo 13*

Le decisione 71/31/CEE della Commissione è abrogata.

*Articolo 14*

Le presente decisione ha effetto dal 1° gennaio 1987.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*